

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 23
del 08/03/2018

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 25/2015 del 16/11/2015, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico del Sig. Falsaperla Andrea C.F. FLSNDR61A27C351T, nato a Catania il 27/1/1961 e residente a Pedara (CT) Via G. Donizetti n° 4, nella sua qualità di trasgressore per non aver provveduto ad effettuare l'immediata pulizia del suolo imbrattato dalle deiezioni del proprio cane, in violazione all'art. 14 dell'Ordinanza Sindacale n° 06 del 15/5/2012 e n° 03 del 28/1/2014;

L'infrazione è stata accertata alle ore 17,20 del 16/11/2015, in questa Piazza Don Bosco, a seguito di specifico servizio di controllo;

Constatata la regolarità della contestazione avvenuta in data 16/11/2015;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Al suddetto di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di € 50,00 più € 6,80 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. di € 56,80;


INGIUNGE

Allo stesso di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.

San Giovanni La Punta, li 08/03/2018

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.


137



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.